

Capo II

Organi dell'istituzione autonoma e forme di partecipazione autonome

Art. 5 *Organi dell'istituzione*

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'istituzione;
 - b) il dirigente dell'istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) il consiglio di classe;
 - e) *omissis*;
 - f) il revisore dei conti.
2. Presso l'istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.
3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6 *Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione*

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 14 membri così suddivisi:
 - a) il dirigente dell'istituzione;
 - b) 5 rappresentanti dei docenti, uno per ciascuna scuola primaria e due per la scuola secondaria;
 - c) 6 rappresentanti dei genitori, di cui uno per ciascuna scuola primaria dell'istituto e due per la scuola secondaria, ferma restando la riserva di un posto per il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di preferenze nell'istituzione scolastica;
 - d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
 - e) 1 rappresentante del territorio.
2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 *Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*.
4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per tre anni purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006 e dal comma 1 del presente articolo.
7. Il rappresentante del territorio è designato, su richiesta dell'istituzione, dal Comune di Trento. Esso partecipa ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; qualora il responsabile amministrativo venga eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
9. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell'istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
 - a) lo statuto;
 - b) il regolamento interno;
 - c) il regolamento sui diritti e i doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
 - d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione;
 - e) il progetto di istituto;
 - f) la carta dei servizi;
 - g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
 - h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
 - i) gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
 - k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
3. Sulle materie regolamentari che riguardano direttamente gli studenti viene acquisito preventivamente il parere della consulta dei genitori.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
 - a) promuove e sviluppa l'autonomia dell'istituzione scolastica sul piano gestionale e didattico;
 - b) promuove gli interventi per assicurare l'esercizio dei diritti tutelati dalla Costituzione quali:
 - l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica;
 - l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie;
 - l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti;
 - c) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
 - d) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
 - e) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione con le realtà culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - f) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - g) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti ed i consigli di classe.
4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati;